

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DETERMINATASI**

**NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA' NELL'AREA**

**INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA CORSIA DEL**

**TRATTO DELL'AUTOSTRADA A4 TRA QUARTO D'ALTINO E**

**VILLESSE NONCHE' DELL'ADEGUAMENTO A SEZIONE**

**AUTOSTRADALE DEL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA**

**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri**

**n. 3702 del 05 settembre 2008 s.m.i.**

\*\*\*\*\*

**DETERMINA A CONTRARRE**

**ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

**Oggetto:** "Lavori di costruzione della Strada di Circonvallazione a Sud della città di Pordenone tra la S.S. n. 13 e l'autostrada A28".

C.U.P.: I51B06000390002

**S2020/089 - Incarico di componente del collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, di nomina della Stazione appaltante**

R.d.A. 61/20 dd. 19.08.2020

\*\*\*\*\*

**PREMESSO che**

- con contratto d'appalto di data 21.09.2017 è stato affidato all'Appaltatore C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Consorzio Integrale Società Cooperativa, l'appalto concernente la realizzazione della strada di circonvallazione a sud della città di Pordenone tra la S.S.n.13 e l'autostrada A28 per l'importo di Euro

17.877.327,71. - al netto dell'I.V.A.;

- il Direttore dei Lavori disponeva la consegna definitiva dei lavori il 29 agosto 2019 (verbale prot. Atti/1352 dd. 16.09.2019) confermando in 725 giorni naturali e consecutivi il tempo utile l'ultimazione dei lavori;
- l'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto la costituzione obbligatoria del collegio consultivo tecnico, fino al 31 luglio 2021, per gli appalti di realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il comma 2 del citato art. 6 dispone che il collegio consultivo tecnico sia formato da componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici;
- il comma 1 del citato art. 6 prevede che la costituzione del collegio consultivo tecnico per gli appalti in corso debba avvenire entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., ovvero entro il 16 agosto 2020;
- il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. Commissario U/5936 dd. 23.07.2020 ha richiesto all'avv. Marco Monaco di manifestare la sua eventuale disponibilità a rappresentare la Stazione appaltante nel collegio consultivo tecnico dell'appalto in oggetto;
- l'avv. Marco Monaco con nota assunta al prot. Commissario E/6026 dd. 24.07.2020 ha manifestato la propria disponibilità a rappresentare la Stazione appaltante nel collegio consultivo tecnico dell'appalto in oggetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento con nota assunta al prot. Commissario U/6856 dd. 30.07.2020 ha comunicato all'appaltatore che, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, appare adeguato un collegio consultivo tecnico composto

da tre componenti ed ha quindi richiesto di indicare entro il 6 agosto 2020 il nominativo del componente del collegio consultivo tecnico di competenza dello stesso appaltatore;

- il Responsabile Unico del Procedimento con nota interna prot. Commissario NI/240 dd. 30.07.2020 ha proposto al Soggetto Attuatore del Commissario delegato dott. Graziano Pizzimenti di nominare l'avv. Marco Monaco quale componente di parte del collegio consultivo tecnico da costituirsi ai sensi dell'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 per l'appalto in oggetto, assegnando il termine del 6 agosto 2020, stante l'urgenza derivante dal termine di trenta giorni previsto dal comma 1 del citato art. 6, per fornire un'eventuale diversa indicazione;

- l'appaltatore con nota assunta al prot. Commissario E/7413 dd. 06.08.2020 comunicava il nominativo del componente, del collegio consultivo tecnico, di propria competenza;

- il Responsabile Unico del Procedimento, non essendo pervenuta alcuna diversa indicazione da parte del Soggetto Attuatore del Commissario delegato ed in ragione dell'urgenza conseguente al termine di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, entro il quale avrebbe dovuto essere nominato il collegio consultivo tecnico, con nota prot. Commissario U/7667 dd. 13.08.2020 comunicava all'appaltatore il nominativo dell'avv. Marco Monaco quale componente nominato dalla Stazione appaltante, invitando i due componenti al prosieguo di competenza;

**CONSIDERATO che**

- l'esercizio della funzione di componente del collegio consultivo tecnico è di particolare rilevanza per la Stazione appaltante, al fine di procedere al corretto completamento delle prestazioni contrattuali, entro i relativi termini, garantendo il

rispetto del quadro economico;

- le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono particolare rilevanza in riferimento al contratto di appalto, stante il fatto che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 precisa che *“l'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali”*;
- l'appalto in oggetto è caratterizzato da significative criticità che attengono la sfera giuridico - contrattuale più che quella prettamente tecnica, come risulta dalla relazione riservata del Responsabile Unico del Procedimento prot. NI/168 dd. 16.06.2020;
- il componente nominato dalla Stazione appaltante deve quindi possedere innanzitutto competenze di tipo giuridico nel campo degli appalti pubblici;
- le determinazioni del collegio consultivo tecnico devono essere assunte entro i termini estremamente ridotti previsti dall'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76;
- per svolgere l'incarico con efficacia e tempestività è quindi essenziale, oltre ad una solida preparazione giuridica nel campo degli appalti pubblici, anche una preventiva e dettagliata conoscenza di tutte le vicende che hanno caratterizzato l'appalto sino ad ora;
- l'avv. Marco Monaco, socio dello studio legale Nctm con sede in Milano, via Agnello 12, dispone dei suddetti requisiti e conosce approfonditamente l'appalto in oggetto avendo già svolto, su incarico di S.p.A. Autovie Venete, la funzione di supporto specialistico giuridico-amministrativo per la gestione dei procedimenti

delle opere affidate dalla Regione in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva alla S.p.A. Autovie Venete, tra le quali rientra l'opera in oggetto, sino al 31 gennaio 2020;

**VISTO**

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 32 e 36;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ed in particolare gli articoli 1, 5 e 6;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare, l'art. 3;
- il Decreto del Commissario delegato n. 410 dd. 02.09.2019, assunto al prot. Atti/1292 dd. 02.09.2019 di nomina dell'ing. Paolo Perco a Responsabile Unico del Procedimento dell'appalto in oggetto nonché di tutti gli altri procedimenti in essere e futuri ad esso correlati e/o necessari per la sua esecuzione;
- la nota interna prot. NI/240 dd. 30.07.2020 inviata dal Responsabile Unico del Procedimento al Soggetto Attuatore del Commissario delegato;

**RICORDATO che**

- il Decreto del Commissario delegato n. 410 dd. 02.09.2019 attribuisce al Responsabile Unico del Procedimento la funzione di Amministrazione Aggiudicatrice e Stazione appaltante di tutti i procedimenti correlati e/o necessari all'esecuzione dell'intervento principale in oggetto, di importo inferiore alle soglie di cui alla lett. b), del comma 1, dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l'avv. Marco Monaco è professionista in possesso della alta e specialistica professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico in parola, in quanto affermato in ambito nazionale per la particolare competenza nell'esecuzione degli incarichi di consulenza giuridico legale nell'ambito degli appalti pubblici, oltre che per la specifica conoscenza dell'appalto in oggetto;

- l'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 stabilisce che il compenso dei componenti del collegio consultivo tecnico vada proporzionato al valore dell'opera, al numero alla quantità e alla tempestività delle determinazioni assunte, richiamando le tariffe di cui all'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27;

- non risulta quindi possibile individuare, in via preventiva ed in modo preciso, il compenso da destinare al componente del collegio consultivo tecnico, anche considerato che qualora le determinazioni del collegio consultivo tecnico abbiano la natura del lodo contrattuale, previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, si applicheranno le citate tariffe, previste per l'attività arbitrale irrituale, mentre in tutti gli altri casi si applicheranno le tariffe previste per le attività stragiudiziali;

- l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico presenta caratteristiche riconducibili all'ipotesi prevista e disciplinata dall'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il quale prevede una serie di esclusioni dall'applicazione del medesimo, tra le quali sono previsti i servizi legali ivi dettagliati ai nn. 1 e 2: incarichi di consulenza ed assistenza legale preparatoria ad una attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale, atteso che l'art. 6, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, stabilisce che le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse;

- l'avv. Marco Monaco, nella nota assunta al prot. E/7722 dd. 19.08.2020, applicando le tariffe minime e non applicando l'aumento fino ad un quarto previsto

dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, ha stimato nell'importo massimo presunto di Euro 79.628,30, dei quali Euro 69.242,00 per onorari ed Euro 10.386,30 quale rimborso forfettario delle spese generali (15%), il compenso complessivo presuntivo per l'effettuazione delle prestazioni che si renderanno necessarie, oltre IVA e CPA e comprensivo delle spese di trasferta;

- il citato importo massimo è da considerarsi presunto e non garantito, dal momento che le prestazioni che saranno effettivamente richieste al collegio consultivo tecnico non sono ad oggi note e che il compenso previsto per tali prestazioni, in ogni caso e per ogni singola prestazione, sarà preventivamente concordato tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'avv. Marco Monaco, nel rispetto dei criteri richiamati dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dalla nota dell'avv. Monaco assunta al prot. E/7722 dd. 19.08.2020, con conseguente determinazione puntuale del medesimo da parte del Responsabile Unico del Procedimento, fermo restando l'applicazione di decurtazioni e decadenze previste dal relativo contratto;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**DETERMINA**

- di individuare, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, l'avv. Marco Monaco quale componente del collegio tecnico consultivo, deputato ad assolvere funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, ex art. 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
- di affidare all'avv. Marco Monaco, ai sensi della lettera a), comma 2, art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, l'incarico di componente del collegio consultivo tecnico

di cui all'art. 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 per l'appalto in oggetto, demandando alla stipula di apposito contratto la regolamentazione nel dettaglio dei rapporti tra le parti;

- di definire in Euro 79.628,30, dei quali Euro 69.242,00 per onorari ed Euro 10.386,30 quale rimborso forfettario delle spese generali pari al 15%, il compenso massimo complessivo presuntivo per l'effettuazione delle prestazioni che si renderanno necessarie, oltre IVA e CPA e comprensivo delle spese di trasferta, fermo restando che il compenso per ogni singola prestazione sarà preventivamente concordato tra il Responsabile Unico del Procedimento e l'avv. Marco Monaco, nel rispetto dei criteri richiamati dall'art. 6, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e dalla nota dell'avv. Monaco assunta al prot. E/7722 dd. 19.08.2020;

- di dare atto che la presente determina diverrà efficace solo dopo l'acquisizione di tutta la documentazione per la verifica dei prescritti requisiti;

- di demandare alla U.O. Procedure negoziate sotto soglia della S.p.A. Autovie Venete, del cui supporto si avvale il Commissario delegato, la redazione dell'apposito contratto ai sensi della lett. a), comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;

- di confermare che, stante l'urgenza conseguente al termine fissato dall'art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, e ricordata la lett. a), dell'art. 8, comma 1, dello stesso D.L. nonché il grave danno che potrebbe subire la Stazione appaltante in caso di ritardata nomina del collegio consultivo tecnico, la nota prot. Commissario U/7667 dd. 13.08.2020 costituisce avvio dell'incarico in via d'urgenza;

- di demandare la pubblicazione degli atti relativi al presente affidamento, ai sensi del comma 1, dell'art. 29 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., sul profilo del Committente

all'Unità Organizzativa "Procedure negoziate sotto soglia" della Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi della S.p.A. Autovie Venete;

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Responsabile Unico del Procedimento dichiara che non sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con l'operatore economico che è stato indicato.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Paolo PERCO

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.